Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 116 del 20 maggio 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 maggio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 94

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1)

Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella 2).

SOMMARIO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica. (Tabella n. 1). (Pubblicazione disposta ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984).

Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 marzo 2010 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 2010. L'elenco di detti Accordi risulta dalla Tabella n. 1.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore entro il 15 marzo 2010 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale*.

Quando tra i testi facenti fede di un accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la Tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA ENTRO IL 15 MARZO 2010 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

	Data, luogo della firma, titolo	**Data di entrata in vigore**
1	20 marzo 2009 – 1 settembre 2009, Roma Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sulla comunicazione dei dati riguardanti il furto o lo smarrimento dei passaporti	**1 settembre 2009**
2	12 febbraio 2009, Beirut Accordo riguardante nuove tecnologie (ICT) per una gestione integrata e sostenibile delle risorse naturali primarie e agricole in libano, con allegati	**2 settembre 2009**
3	12 dicembre 2006, San Salvador Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata	**12 febbraio 2010**
4	12 giugno 2006 - 20 novembre 2006 Parigi – Roma Scambio di lettere, costituente un accordo, in materia di sconfinamento di personale e mezzi in caso di emergenza, che completa l'accordo del 3.10.1997 sulla cooperazione tranfrontaliera in materia di polizia e dogana	**1 marzo 2010**
5	2 dicembre 2009, Milano Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Sistema di Integrazione Centroamericana (SICA) sull'ammissione della Repubblica italiana nella categoria di Osservatore Extraregionale	**2 dicembre 2009**
6	2 settembre 2008, Roma Egitto - Accordo sul patrimonio storico e culturale, protezione e rimpatrio della proprietà culturale	**23 ottobre 2008**

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE.

	Data, luogo della firma, titolo	**Data di entrata in vigore**
1	26 settembre 1998, Skopje Accordo sulla Forza multinazionale di Pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi *Legge n. 98 del 10.07.2009 in G.U. n. 175 del 30.07.2009*	19 dicembre 2009 *Comunicato in G.U. n. 50 del 02.03.2010*
2	12 gennaio 1999, Atene Protocollo aggiuntivo *Legge n. 98 del 10.07.2009 in G.U. n. 175 del 30.07.2009*	19 dicembre 2009 *Comunicato in G.U. n. 50 del 02.03.2010*
3	30 novembre 1999, Bucarest Secondo protocollo aggiuntivo con annessi *Legge n. 98 del 10.07.2009 in G.U. n. 175 del 30.07.2009*	19 novembre 2009 *Comunicato in G.U. n. 50 del 02.03.2010*
4	21 giugno 2000, Atene Terzo protocollo aggiuntivo con annessi *Legge n. 98 del 10.07.2009 in G.U. n. 175 del 30.07.2009*	29 novembre 2009 *Comunicato in G.U. n. 50 del 02.03.2010*
5	11 dicembre 2002, Roma Quarto protocollo aggiuntivo con allegati *Legge n. 98 del 10.07.2009 in G.U. n. 175 del 30.07.2009*	29 novembre 2009 *Comunicato in G.U. n. 50 del 02.03.2010*
6	31 marzo 2003, Roma Protocollo addizionale alla convenzione di estradizione del 09.12.1987 *L. N. 188 DEL 03.12.2009 - GU N. 299 SO DEL 24.12.2009*	18 gennaio 2001 *In via di pubblicazione*

7	15 novembre 2002, Skopje Accordo sulla cooperazione in campo turistico *L. N. 73 DEL 13.02.2006 - GU N. 57 DEL 09.03.2006*	9 febbraio 2010 *In via di pubblicazione*
8	11 settembre 2001, Lubiana Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo addizionale *L. N. 76 DEL 29.05.2009 - GU N. 143 SO DEL 23.06.2009*	12 gennaio 2010 *COMUNICATO IN GU N. 39 DEL 17.02.2010*
9	23 maggio 2008 - 26 maggio 2008, Roma Scambio di note relativo ai confini “mobili” sulla linea di cresta o displuviali *L. N. 72 DEL 29.05.2009 - GU N. 143 SO DEL 23.06.2009*	8 febbraio 2010 *In via di pubblicazione*
10	25 agosto 1999, Washington Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di lettere con allegato memorandum di intesa, interpretativo dell'art. 25 della Convenzione *L. N. 20 DEL 03.03.2009 - GU N. 64 DEL 18.03.2009*	16 dicembre 2009 *COMUNICATO IN GU N. 13 DEL 18.01.2010*
11	3 maggio 2006, Roma Strumento così come contemplato dall'art. 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra Unione Europea e Stati Uniti d'America del 25.06.2003, in relazione all'applicazione del Trattato sulla mutua assistenza in materia penale del 09.11.1982 *L. N. 25 DEL 16.03.2009 - GU N. 72 DEL 27.03.2009*	1 febbraio 2010 *COMUNICATO IN GU N. 46 DEL 25.02.2010*
12	10 aprile 2006 - 27 febbraio 2007, Roma Scambio di note che modifica la Convenzione del 25.08.1999 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali *L. N. 20 DEL 03.03.2009 - GU N. 64 DEL 18.03.2009*	16 dicembre 2009 *COMUNICATO IN GU N. 13 DEL 18.01.2010*

13	3 maggio 2006, Roma Strumento così contemplato dall'art.3(2) dell' Accordo di estradizione tra unione Europea e Stati Uniti d'America del 25.06.2003 in relazione all'applicazione del trattato di estradizione del 13.10.1983 *L. N. 25 DEL 16.03.2009 - GU N. 72 DEL 27.03.2009*	1 febbraio 2010 *COMUNICATO IN GU N. 47 DEL 26.02.2010*

1.

20 marzo 2009 - 1° settembre 2009, Roma

Scambio di Note tra il Governo della repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sulla comunicazione dei dati riguardanti il furto o lo smarrimento dei passaporti

(Entrata in vigore 1 settembre 2009)

No. 09-00191

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy and has the honor to refer to the letter dated December 31, 2008 from Stewart Baker, the Assistant Secretary for Policy, U.S. Department of Homeland Security, setting forth requirements for continued designation in the Visa Waiver Program.

The Embassy wishes to draw attention to U.S. statutory requirements set forth in the Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007, Pub. L. No. 110-53, and specifically the requirement that each member of the Visa Waiver Program enter into an agreement with the United States to report, or make available to the United States through INTERPOL or other acceptable means, information about the theft or loss of passports within a strict time limit and in a manner specified.

On behalf of the U.S. Government, the Embassy is pleased to inform the Government of Italy that the United States intends to continue reporting lost and stolen passports to INTERPOL in compliance with relevant INTERPOL rules, regulations, and performance standards. The United States further intends to make available, through appropriate INTERPOL mechanisms, statistics demonstrating the observance of these standards.

The Embassy proposes, on behalf of the U.S. Government, that this Note and the Ministry's reply, on behalf of the Government of Italy, indicating that it likewise intends to continue reporting lost and stolen passports to INTERPOL in compliance with relevant INTERPOL rules, regulations, and performance

standards and European Union (EU) Common Position 2005/69/JHA of January 24, 2005, on exchanging certain data with INTERPOL, and to make available, through appropriate INTERPOL mechanisms, statistics demonstrating the observance of these standards, constitute a shared understanding between our two Governments.

The Embassy of the United States of America avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy the assurances of its highest consideration.

Embassy of the United States of America,

ROME, MARCH 20, 2009.

Traduzione Informale

Nota Verbale No. 09-00191 del 20 marzo 2009

L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha l'onore di far riferimento alla lettera datata 31 dicembre 2008 da parte di Stewart Baker, Assistente Segretario alle Politiche, del Dipartimento di Homeland Security degli Stati Uniti, dove vengono definiti i requisiti per il proseguimento di designazione nel Programma Viaggio Senza Visto.

L'Ambasciata desidera richiamare l'attenzione sui requisiti di legge scaturiti dal Implementing Recommendations del 9/11 Commission Act of 2007, Pub. L. No. 110-53, e in particolare sul requisito che ogni membro del Programma Viaggio Senza Visto entri in un accordo con gli Stati Uniti per riportare, o per rendere agli stessi accessibile tramite INTERPOL o altri accettabili mezzi, quelle informazioni riguardanti il furto o lo smarrimento di passaporti in un breve lasso di tempo e in una maniera specifica.

Per conto del Governo degli Stati Uniti, l'Amabasciata ha il piacere di informare il Governo Italiano che gli Stati Uniti intendono continuare a riportare smarrimenti e furti di passaporti all'INTERPOL in conformità con le norme, le regolamentazioni e gli standard di adempimento dell'INTERPOL in materia. Gli Stati Uniti intendono inoltre fornire, attraverso appropriati meccanismi INTERPOL, statistiche che dimostrino l'adempimento di tali standard.

L'Ambasciata, per conto del governo degli Stati Uniti, propone che questa Nota e la risposta del Ministero, per conto del Governo Italiano, indicante che intende similmente continuare a riportare passaporti smarriti o rubati all'INTERPOL nel rispetto delle norme, delle regolamentazioni e degli standards di adempimento dell'INTERPOL in materia, e con la Common Position 2005/69/JHA della Unione Europea del 24 gennaio 2005, riguardante lo scambio di determinati dati con l'INTERPOL, e di fornire attraverso appropriati meccanisti INTERPOL, statistiche che dimostrano l'osservanza di tali standard, costituiscano un accordo condiviso tra i nostri due governi.

L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana i sensi della sua piu' alta considerazione.

Ambasciata degli Stati Uniti d'America

Roma, 20 marzo 2009

Ministero degli Affari Esteri

081/ 301542

The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic presents its compliments to the Embassy of the United States of America and has the honor to refer to the Note Verbale of the Embassy No. 09-00191 of March 20, 2009 with the following content:

"The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy and has the honor to refer to the letter dated December 31, 2008 from Stewart Baker, the Assistant Secretary for Policy, U.S. Department of Homeland Security, setting forth requirements for continued designation in the Visa Waiver Program.

The Embassy wishes to draw attention to U.S. statutory requirements set forth in the Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007, Pub. L. No. 110-53, and specifically the requirement that each member of the Visa Waiver Program enter into an agreement with the United States to report, or make available to the United States through INTERPOL or other acceptable means, information about the theft or loss of passports within a strict time limit and in a manner specified.

On behalf of the U.S. Government, the Embassy is pleased to inform the Government of Italy that the United States intends to continue reporting lost and stolen passports to INTERPOL in compliance with relevant INTERPOL rules, regulations, and performance standards. The United States further intends to make available, through appropriate INTERPOL mechanisms, statistics demonstrating the observance of these standards.

Ambasciata degli Stati Uniti d'America

Roma

Ministero degli Affari Esteri

The Embassy proposes, on behalf of the U.S. Government, that this Note and the Ministry's reply, on behalf of the Government of Italy, indicating that it likewise intends to continue reporting lost and stolen passports to INTERPOL in compliance with relevant INTERPOL rules, regulations, and performance standards and European Union (EU) Common Position 2005/69/JHA of January 24, 2005, on exchanging certain data with INTERPOL, and to make available, through appropriate INTERPOL mechanisms, statistics demonstrating the observance of these standards, constitute a shared understanding between our two Governments."

The Ministry has the honor to inform that the Government of the Italian Republic agrees that the Note Verbale of Embassy of the United States of America and the reply of the Ministry - indicating that the Government of the Italian Republic also intends to continue reporting lost and stolen passports to INTERPOL in compliance with relevant INTERPOL rules, regulations, and performance standards and European Union (EU) Common Position 2005/69/JHA of January 24, 2005, on exchanging certain data with INTERPOL, and to make available, through appropriate INTERPOL mechanisms, statistics demonstrating the observance of these standards - constitute a shared understanding between the Government of the Italian Republic and the Government of the United States of America.

The Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the United States of America the assurance of its highest consideration.

Roma, 1 SET. 2009

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

2.

12 febbraio 2009, Beirut

Accordo tra il Governo della repubblica italiana e il Governo della repubblica del Libano riguardante nuove tecnologie (ICT) per una gestione integrata e sostenibile delle risorse naturali primarie e agricole in Libano

(Entrata in vigore 2 settembre 2009)

Vorolto.

Ministero degli Affari Esteri

UFFICIO LEGISLATIVO
Archilibano/rin

Codice Mittente: **UFFICIO LEGISLATIVO**

24 APR. 2009
002 P Prot. n. 138651
(data e numero di protocollo)

Posizione:

Oggetto: Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano riguardante le nuove tecnologie (ICT) per una gestione integrata e sostenibile delle risorse naturali primarie ed agricole in Libano, firmato a Beirut il 12.2.2009. (9 F.L.o 13)

Riferimenti: App.050\128725 del 16.4.2009

APPUNTO indirizzato a:

-SEGRETERIA GENERALE
UNITA' DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO

e p.c : D.G.C.S. Uff. III

SEDE

In esito alla richiesta contenuta nell'appunto in riferimento, con la quale codesto Ufficio propone per il recepimento sul piano interno dell'Accordo in oggetto la ratifica del Capo dello Stato, senza provvedimenti normativi interni, verificato il contenuto dell'Atto si concorda con tale proposta e si restituisce l'accordo per gli ulteriori seguiti di competenza.

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
Cons. Stato Marco LIPARI

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO
CORRISPONDENZA IN ARRIVO
28 APR. 2009
SEGRETERIA

Alleg.
N. Fald 11 / Fasc. 20

050/P/00048112

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all' Ambasciata della Repubblica Libanese ed ha l'onore di riferirsi all' Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Libano, riguardante le nuove tecnologie (ICT) per una gestione integrata e sostenibile delle risorse naturali primarie ed agricole in Libano, firmato a Beirut il 12.02.2009

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di accusare ricezione, in data 04.09.2009 della Nota Verbale n.139/9 del 2 settembre 2009, con la quale il Ministero degli Esteri della Repubblica Libanese, ha effettuato la notifica dell' Accordo sopra citato. Avendo il Governo della Repubblica italiana già effettuato la propria notifica con Nota Verbale n. 050/P/0219224 del 25.06.2009 ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo, lo stesso è entrato in vigore il 02.09.2009, data della seconda notifica.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Libanese gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì 08/02/2010

....

All' Ambasciata

Della Repubblica Libanese

ROMA

N. 139 /9

L'Ambasciata del Libano presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di riferirsi alla nota Verbale N050/p/219224 del 25/6/2009 riguardante l'Accordo tra il governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese sulle nuove tecnologie (ICT) per una gestione integrata e sostenibile delle risorse naturali primarie ed agricole in Libano , firmato a Beirut il 12/2/2009.

Si fa presente che da parte libanese Il nostro Ministero degli Esteri aveva gia comunicato tramite l'Ambasciata Italiana a Beirut con la Nota verbale n535/15 del 22/5/2009(in allegato) il completamento da parte libanese delle procedure interne richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo sopra citato .

Pertanto , in conformità a quanto asserito nell'articolo 12, la data del 2/7/2009 , in quanto data del ricevimento della seconda comunicazione (vostra Nota Verbale sopramenzionata), costituisce la data dell'entrata in vigore dell'accordo sopra citato.

L'Ambasciata del Libano, nel ringraziare per la gentile collaborazione , coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, li 2/9/2009

Ministero degli Affari Esteri
Farnesina
ROMA

VIA G. CARISSIMI, 38 - 00198 ROMA - TEL. 06.8537211 - FAX 06.8411794
http://www.liban.it - E-mail: liban@tiscali.it

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1.1 Motivazioni dell'accordo

Il Libano costituisce il principale partner di cooperazione dell'Italia nella regione mediorientale, dopo la Palestina, e l'Italia rappresenta il primo donatore bilaterale, insieme con la Francia.

Oltre ai programmi di sviluppo legati alla cooperazione bilaterale, numerosi sono i progetti eseguiti grazie anche all'intervento delle Organizzazioni Non Governative e agli Organismi Internazionali, in particolare nelle zone rurali e maggiormente depresse. Un aumento dell'intervento della cooperazione non governativa si è già registrato in particolare dopo il ritiro delle truppe israeliane dalle zone occupate nella regione meridionale del Paese, nel giugno '99.

Il programma oggetto dell'Accordo in parola vuole contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione assicurando una migliore gestione delle risorse naturali e favorire uno sviluppo sostenibile delle stesse nel lungo periodo.

L'Accordo di Cooperazione in questione intende costituire un quadro di riferimento per la realizzazione del Programma in parola volto a rafforzare e sviluppare le capacità di gestione e pianificazione delle risorse naturali di diversi soggetti , quali "policy makers", istituzioni e utilizzatori delle risorse a fronte di possibili scenari legati ai cambiamenti climatici.

1.2 Esame degli articoli

Dopo il primo ed il secondo articolo dedicati alla precisa definizione degli ambiti e degli obiettivi dell'accordo, il successivo Art. 3 identifica l'impegno finanziario ed il canale attraverso il quale si sostanzieranno le attività del programma. In seguito, negli Art. 4 e 5, vengono inseriti gli obblighi delle controparti libanese e italiana, in specie, natura e servizi, e le modalità di erogazione del contributo, per ogni singolo canale di attività.

Successivamente, viene precisata la possibilità, da parte del Governo italiano, di verificare i diversi passi che saranno messi in atto nel corso dell'esecuzione del programma.

In tema di regolamento delle controversie, viene stabilito (art. 7) che le controversie tra le parti contraenti, in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, possano essere risolte in via amichevole attraverso i canali diplomatici.

All'Art. 8, si prevede una procedura semplificata per eventuali emendamenti o revisioni del testo dell'Accordo.

L'Art. 9 precisa la consistenza dell'articolato dell'accordo, i suoi allegati e annessi.

Agli Art. 10 si prevede di ottenere un adeguata visibilità e all'Art. 11 vengono designate le persone di contatto per eventuali comunicazioni.

La validità dell'Accordo, indicata all'Art. 12 decorre dalla seconda notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi mentre per la durata, è prevista un periodo di 24 mesi, salvo estensione, previo mutuo accordo.

1.3 Nota Contabile

Dall'attuazione dell'Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. RELAZIONE TECNICO – NORMATIVA E FINANZIARIA

2.1 Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2.2 Elementi di drafting e linguaggio normativo

Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo non sono innovative o, in caso contrario, sono chiarite nel testo stesso.

L'Accordo non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con norme abrogative espresse e non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Libano.

2.3 Destinatari

Sono coinvolti sotto il profilo economico da quanto previsto dal presente accordo, i soggetti italiani, libanesi o di diritto internazionale identificati all'Art. 3.

2.4 Obiettivi e risultati attesi

Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la realizzazione di un quadro organico di riferimento degli aiuti italiani straordinari al Libano.

L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto positivo diretto sul tessuto economico e sociale del Libano con possibili ricadute indirette alla stabilizzazione di tutta la regione mediorientale.

A seguito di vari incontri con le controparti istituzionali libanesi e degli ottimi risultati ottenuti con i fondi della Cooperazione Italiana è stato deciso di utilizzare ulteriori 0,85 milioni di Euro per concedere un finanziamento a dono a sostegno del bilancio del Governo libanese al fine di rafforzare e sviluppare capacità di gestione e pianificazione delle risorse naturali di diversi soggetti, quali i *policy makers*, istituzioni, utilizzatori delle risorse a fronte di possibili scenari legati a i cambiamenti climatici. Lo strumento principale utilizzato sarà l'*Information Communication Technology* (ICT), che risulta essere un elemento centrale per raccogliere dati e consentire la loro elaborazione per l'identificazione e l'adozione delle politiche più idonee in ambito idrico e ambientale.

2.5 Aspetti organizzativi ed oneri

Il programma non comporta maggiori oneri di bilancio, in quanto il finanziamento è stato stabilito in base ai fondi ordinari stabiliti dalla Legge n. 49/87.

2.6 Opzioni alternative

L'Accordo si propone di ovviare all'incapacità, da parte del Governo libanese, di sopperire autonomamente alle necessità di ricostruzione e di ripristino delle condizioni economiche, sociali e ambientali della popolazione e dei territori colpiti

dal conflitto scoppiato a luglio 2006; non è quindi percorribile la c.d. "opzione nulla".

Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi alla prassi generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte. Tale testo corrisponde al testo degli Accordi firmati nel 2006, 2007 e 2008 relativi a precedenti finanziamenti a dono concessi a sostegno del bilancio del Governo libanese.

ACCORDO

tra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE

Riguardante

NUOVE TECNOLOGIE (ICT) PER UNA GESTIONE INTEGRATA E SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI PRIMARIE ED AGRICOLE IN LIBANO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Libano, in seguito denominati "Parti",

CONSIDERATO l'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo Bilaterale firmato il 24 Giugno 2002, in materia di gestione delle risorse naturali in particolare quelle idriche

CONSIDERATO che il Governo della Repubblica del Libano ha richiesto

della Repubblica Italiana al processo di ricostruzione e ripresa del Paese, sulla base di priorità stabilite dal Governo della Repubblica del Libano durante la Conferenza di Parigi.

In questo Accordo, salvo diversamente richiesto dal contesto, i termini di cui sotto dovranno essere intesi nei seguenti modi:

1. "Governo del Libano", Governo della Repubblica del Libano;
2. "Governo Italiano", Governo della Repubblica Italiana;
3. "Parti Contraenti" , il Governo del Libano e il Governo Italiano;
4. "Contributo", il contributo concesso dal Governo Italiano secondo questo Accordo;
5. "Programma", insieme di progetti finanziati attraverso il contributo Italiano;
6. "MERI", Ministero dell'Energia e delle Risorse Idriche del Libano;
7. "DGRIE", Direzione Generale delle Risorse Idriche ed Elettriche;
8. "DGCS", Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana;
9. "BOL", Banca Centrale del Libano;
10. "Budget", il bilancio generale del Governo del Libano;
11. "Accordo", il presente Accordo tra il Governo Italiano e il Governo del Libano.

Articolo 2

Obiettivo del Programma

2.1 Il progetto ICTP ha come obiettivo quello di contribuire alla comprensione e gestione dei principali fattori critici climatici e antropici presenti in Libano, che hanno ed avranno un impatto crescente sul Paese nei prossimi anni.. In questo contesto, l'Information Communication Technology (ICT) insieme al suo uso partecipato sono elementi centrali per una pianificazione e una gestione consapevole e sostenibile delle risorse naturali che garantisca la sicurezza ambientale nel lungo periodo.

I contenuti tecnici del Progetto sono stati preparati attraverso il supporto di alcune Università Italiane e Libanesi e conseguentemente condivisi e approvati dal MERI, dalla DGRIE e dalla DGCS.

Una sintesi del documento di progetto è contenuta nell'annesso 1.

Articolo 3

Valore e Uso del contributo Italiano

3.1 Il Governo Italiano ha deciso di mettere a disposizione, per gli obiettivi descritti nel precedente art. 2, una somma pari a 582.800,00 Euro come supporto al Governo Libanese, una somma pari a 14.850,00 Euro, gestita direttamente dalla DGCS, per fornire adeguata assistenza tecnica per l'implementazione del progetto ICTP ed una somma di 252.352,00 Euro, erogata e gestita dall'Ambasciata Italiana a Beirut, per la gestione delle attività di progetto in Libano nonché per il supporto alla DGCS per le attività di monitoraggio e visibilità e l'acquisizione di beni e servizi.

Il contributo per supporto al Governo Libanese verrà erogato come segue:

a. 313.427,75 Euro all'entrata in vigore del presente accordo

b. 269.372,25 Euro alla consegna del rapporto intermedio finanziario e tecnico

3.2 Il contributo sarà collegato alla firma del presente Accordo.

3.3 Tale contributo non dovrà essere utilizzato per il pagamento di alcun tipo di tassa (ad esempio, tasse di importazione), imposta secondo la legge del Libano, di beni di lusso o di qualsiasi altro articolo che potrebbe essere utilizzato per scopi militari.

3.4 Il MERI, la DGRIE e le altre controparti selezioneranno i contraenti secondo le procedure stabilite per le attività esterne della Comunità Europea, (Versione dell'otto Agosto 2006 e annessi aggiornati), applicate in particolari situazioni di crisi e in situazioni di estrema urgenza, conformi alla Legge Italiana 49/87 e sintetizzate nell'annesso 2. In caso di contratti di lavoro superiori a 300,000 Euro e in quello di contratti di servizio eccedenti i 200,000 Euro, il MERI e la DGRIE selezioneranno entità esecutrici Italiane, secondo le medesime procedure.

Articolo 4

Esecuzione del Programma

4.1 Il Governo del Libano dovrà condurre azioni necessarie a svolgere la parte del Programma descritta nell'Art. 3, par. 1, inclusa la messa a disposizione di eventuale controvalore in moneta locale, in servizi e di ogni altra misura necessaria e appropriata.

4.2 Il Governo del Libano dovrà assicurare che tutte le attività realizzate sotto la Sua responsabilità siano condotte e coordinate in accordo con le norme e procedure amministrative, come descritto nell'art. 3.4.

4.3 Il Governo del Libano dovrà fornire al Governo Italiano, o ai consulenti incaricati da quest'ultimo, tutte le informazioni rilevanti sul Programma. Questo, assicurando anche la presenza dei suoi rappresentanti nei Comitati incaricati di amministrare e monitorare i programmi e progetti che saranno finanziati secondo il presente Accordo.

4.4 Il MAE insieme alla DGCS dovrà verificare la correttezza della valutazione delle gare. Per poter esercitare un controllo sull'impiego dei fondi, l'Autorità Contraente (Il Governo della Repubblica del Libano), il MAE/DGCS dovrà dare il nulla osta secondo il "Simplified ex ante Control", come indicato nell'art. 2.1 dell'annesso 2.

4.5 Il Governo del Libano dovrà inoltre invitare l'Italia a partecipare a sessioni di lavoro e riunioni di coordinamento a Beirut su argomenti relativi al Programma e dovrà favorire la partecipazione del Governo Italiano in attività di monitoraggio realizzate da organizzazioni internazionali e dal Governo Libanese.

4.6 Le Parti Contraenti dovranno comunicarsi a vicenda i rispettivi punti di vista sull'avanzamento del Programma, secondo intervalli regolari, sull'adempimento dei loro obblighi, secondo quanto stabilito dal presente Accordo, sulla situazione economica generale e sulle prospettive di sviluppo del Paese.

4.7 Le Parti Contraenti condividono la preoccupazione sul fenomeno di corruzione che minaccia il buon governo e la fiducia reciproca, lede le risorse insufficienti e compromette la competizione aperta e trasparente che deve essere sulla base del prezzo e della qualità. Per questi motivi, le Parti Contraenti si impegnano ad unire le loro forze per combattere la

corruzione e concordano nel seguire, a questo riguardo, procedure di acquisto che rispettino gli standards internazionali.

Articolo 5

Modalità di pagamento - Rendicontazione

5.1 Le modalità operative per il pagamento e la gestione del contributo di supporto al bilancio come per l'Art. 3.1 sono specificate nell'appendice 1. Il MERI e la DGRIE dovranno assicurare la corretta amministrazione del conto in valuta estera, in accordo con quanto riportato nell'appendice 1. Il Governo Italiano renderà disponibile il contributo per il supporto al bilancio dopo la firma del presente Accordo.

Alla fine del Programma, il Governo Italiano riceverà la relativa documentazione e un rapporto finale che completa le informazioni relative all'esecuzione del Programma, per permettere la chiusura "amministrativa" dell'Accordo.

Articolo 6

Monitoraggio

6.1 Il Governo Italiano, o qualsiasi consulente indipendente che agisca in sua rappresentanza, può monitorare le attività e procedure relative alla realizzazione del Programma finanziato da questo Contributo, come conviene al Governo Italiano.

6.2 Il monitoraggio e le procedure di controllo sono descritti nell'appendice 1.

Articolo 7

Dispute, Termine e mancata Esecuzione

7.1 Ogni possibile disputa sorta durante le attività, regolata dal presente Accordo, dovrà essere valutata congiuntamente per una soluzione diplomatica.

7.2 Nell'eventualità di un conflitto, disastro naturale o scontri che impediscano la realizzazione del Programma, le attività saranno sospese fino a che le condizioni per il Programma saranno ristabilite.

a) Qualora, e se, una disputa dovesse sorgere e non si trovi una soluzione secondo quanto disposto dal precedente punto 7.1, il

Governo Italiano si riserva il diritto di sospendere unilateralmente il presente Accordo.

b) Una volta che le circostanze per la corretta realizzazione del Programma siano ristabilite, il Governo Italiano considererà la possibilità di revocare la sospensione.

c) In caso che l'impedimento, dopo un ragionevole lasso di tempo, non possa essere superato, l'Italia potrà terminare questo Accordo, attraverso canali diplomatici, dando trenta giorni di preavviso.

7.3 Il Governo del Libano dovrà garantire che i fondi saranno usati unicamente per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, prendendo ogni possibile misura per assicurare la trasparenza e un uso efficace di tali fondi. Il Governo del Libano dovrà, inoltre, prendere ogni provvedimento per prevenire ogni abuso e uso illecito del contributo Italiano. Nell' eventualità che i fondi siano usati in modo difforme rispetto allo scopo del presente Accordo, il Governo del Libano restituirà l'ammontare speso in modo scorretto.

Articolo 8

Modifiche all'Accordo

Le Parti potranno modificare e integrare il presente Accordo, inclusi gli Annessi, attraverso un reciproco consenso, in ogni momento attraverso lo scambio di Note Verbali.

Articolo 9

Appendice ed Annessi

Il presente accordo e' costituito da 12 articoli, 1 Appendice e 3 Annessi, ossia:

Appendice 1: Procedure di supporto al bilancio

Annesso 1: Documento di progetto

Annesso 2: Procedure di acquisto

Annesso 3: Auditing

L' Appendice e gli Annessi costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Se l'Appendice e gli Annessi dovessero essere rivisti, la nuova versione diventerà automaticamente il documento di riferimento per questo Accordo.

Articolo 10

Visibilità

Al fine di garantire adeguata visibilità alle attività di progetto, devono essere utilizzati sia il logo ufficiale che il nome del Donatore. Il MERI e la DGRIE riconosceranno il contributo del Donatore in ogni annuncio e/o comunicazione relative al progetto.

Articolo 11

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e informazioni relative alle attività di progetto così come i rapporti e la documentazione devono essere indirizzati a :

Ministro dell'Energia e delle Risorse Idriche

Corniche El Naher

Beirut - Libano

Ambasciata d'Italia in Libano

Rue du Palais Presidentiel

2902 2633 - Baabda

Beirut – Libano

Articolo 12

Entrata in vigore, Durata e Data di Chiusura

10.1 Il presente accordo entrerà in vigore previa seconda notifica di completamento delle procedure interne da entrambe le parti.

10.2 La data di chiusura del presente accordo deve essere successiva di sei mesi alla data di completamento del Programma: presumibilmente 24

mesi dopo l'entrata in vigore o in data successiva che dovrà essere concordata dalle parti contraenti;

In testimonianza i Rappresentanti di entrambe le Parti, debitamente autorizzati dai relativi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo in due copie originali redatte in lingua inglese.

Beirut, lì........ X 2008

Gabriele CHECCHIA

Ambasciatore d'Italia in Libano

Per il Governo della Repubblica Italiana

Alain TABOURIAN

Ministro dell'Energia e delle Risorse Idriche

Per il Governo della Repubblica Libanese

AGREEMENT

between

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

And

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LEBANON

Concerning

NEW TECHNOLOGIES (ICT) FOR AN INTEGRATED AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES IN LEBANON

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lebanon, hereinafter referred as to the "Parties",

CONSIDERING the Bilateral Cooperation Development Agreement signed on June the 24th, 2002 addressing the management of natural resources with a specific focus on water resources,

AWARE THAT the Government of the Republic of Lebanon (hereinafter referred to as: GOL) has requested the Donors Community to assist the Country with its recovery process,

RECALLING THAT after the Stockholm Conference, held in August 31st, 2006, the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as GOI) financed co-operation projects aimed at helping the Lebanese population to overcome the crisis determined by the latest conflict and, more specifically the reconstruction of sectors and infrastructures vital for the re establishment of normal living conditions,

MINDFUL THAT several interventions are urgently needed in several fields,

NOTING THAT at the Donor Conference held in Paris on January 25, 2007, the GOI expressed its willingness to refinance co-operation projects aimed at

helping solve the Lebanese financial crises and improve the social and economic conditions of the Lebanese population,

AGREEING THAT both Parties consider the strengthening of monitoring tools for a sustainable use of natural resources to be paramount for an integrated management and use of water resources, mindful of the importance of reinforcing the cooperation and the exchange of knowledge and know-how;
NOW THEREFORE the Parties hereby agree as follows:

Article 1

Base of the Agreement and Definitions

The present Agreement has the purpose to create an official framework between GOI and GOL for the implementation of the Project "*New technologies (ICT) for an integrated and sustainable management of natural resources in Lebanon*" (also referred as ICTP). The ICTP shall be financed through a grant made available by the Italian Ministry of Foreign Affaires (also referred as MFA), General Directorate for Development Cooperation and executed by Ministry of Energy and Water (also referred as MINISTRY OF ENERGY AND WATER GENERAL DIRECTORATE OF HYDROLIC AND ELECTRICAL RESOUCES - MEW-GDHER) of Lebanon as the Implementing Agency. The MEW-GDHER may avail itself of competent Agreed Consultancies, in accordance with the provisions set out in this Memorandum of Understanding and in the project document (Annex 1), which is an integral part of the present MoU.

The present Agreement, falls within the context and follows the spirit of the participation of the Government of the Italian Republic to the reconstruction and rehabilitation of the sectors and infrastructures destroyed or damaged during the 2006 conflict, on the basis of the priorities stated by the Government of the republic of Lebanon during the Paris Conference.

In this Agreement, unless the context otherwise requires, the following terms shall have the following meanings:

1. "Government of Lebanon" means the Government of the Republic of Lebanon;

2. "Italian Government" means the Government of the Italian Republic;
3. "Contracting Parties" means the Government of Lebanon and the Italian Government;
4. "Contribution" means the contribution granted by the Italian Government under this Agreement;
5. "Project" means the host of project interventions which will be funded through the Contribution;
6. MEW-GDHER means Ministry of Energy and Water, General Directorate of Hydrolic and Electrical Resources;
7. "MFA/GDDC" means the General Directorate for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs – of the Italian Republic;
8. "BOL" means Central Bank of Lebanon (Banque du Liban);

11. "Budget" means the general budget of the Government of Lebanon;
12. "Agreement" means the present Agreement between the Italian Government and the Government of Lebanon.

Article 2

Objective of the ICTP

2.1 The ICTP has the objective to contribute to understand and manage the climatic and anthropogenic critical forces present in Lebanon, which are having and are going to have an increasing impact on the country in the future years. In this fraMEW-Ministry of Energy and Water General directorate of Hydrolic and Electrical Resoucesork the Information and Communication Technology and its participatory application are central elements for a conscious and sustainable management of natural resources to guarantee an environmental security for the foreseeable future.
The technical contents of the Project have been prepared by selected Italian and Lebanese Universities, followed by an endorsement by MEW-GDHER and GDDC.
A synthesis of the Project's content and the provisions for its implementation are included in Annex 1.

Article 3

Amount and Utilization of the Contribution

3.1 The Italian Government decided to grant, for the purposes described in the precedent Art. 2, an amount of 582.800,00 Euro as a budget support to the Lebanese Government, as well as an amount of 14.850,00 Euro, directly managed by GDDC, to provide technical expertise to the implementation of the ICTP and an amount of 252.352,00, disbursed to and managed by Italian Embassy in Beirut, to sustain the activity of Project Management in Lebanon as well as to support the GDDC' monitoring and visibility exercise, to procure relevant good and services.

The contribution as a budget support will be disbursed according to the following schedule:

- upon entry into force of the agreement 313.427,75 Euro
- upon the submission of the mid-term financial and technical report 269.372,25 Euro

3.2 The Contribution shall be made contingent to the signature of the present Agreement.

3.3 No proceedings from the Contribution shall be used for the payment of any duty and tax (import duty, levy, fee of any kind) levied under the law of Lebanon or any luxury items or any article that could be employed for military purposes.

3.4 MEW-GDHER and other implementing entities will select contractors according to the procedures of the European Commission external action (Version August 8, 2006 and update annexes) applied in particular crisis situations and in condition of extreme urgency, in line with Italian Law 49/87, and as summarised in Annex 2. In case of works contracts exceeding 300.000,00 Euro and service contracts exceeding 200.000,00 Euro the MEW-GDHER and other implementing entities will select Italian executing companies in accordance with the same procedures.

Article 4

Execution of the Project

4.1 The Government of Lebanon shall take any action necessary to carry out the parts of the Project described in Art. 3, par. 1, including the provision of required matching funds in local currency, facilities, services and all other measures as necessary or appropriate.

4.2 The Government of Lebanon shall ensure that all activities implemented under its own responsibility are conducted and coordinated in accordance with sound administrative policies and procedures, as described in art. 3.4.

4.3 The Government of Lebanon shall provide the Italian Government, or the consultants mandated by the Italian Government, with all such relevant information that the Italian Government shall reasonably expect concerning the Project, also ensuring the presence of its representatives in the Committees in charge of the management/monitoring of the projects that will be financed under the present agreement.

4.4 MFA/GDDC shall verify the correctness of the tender evaluation. In order to manage the control on Procurement activities, the Contracting authority (the Government of the Republic of Lebanon), MFA/GDDC shall give its prior agreement following the "Simplified ex-ante Control", as indicated in art. 2.1 of Annex 2.

4.5 The Government of Lebanon also undertakes to invite the Government of Italy to attend working sessions and coordination meetings in Beirut which deal with issues related to the Project, and to support Italian Government participation in monitoring activities carried out by international agencies and the Government of Lebanon.

4.6 The Contracting Parties shall exchange views at regular intervals on the progress of the Project and the fulfilling of their respective obligations under the present Agreement.

4.7 The Contracting Parties share a common concern with corruption which undermines good governance and mutual confidence, wastes

scarce resources and undermines open and transparent competition on the basis of price and quality. They therefore commit to join hands in fighting corruption and agree to follow in this respect procurement procedures based on international standards.

Article 5

Disbursements – Accounts and Reporting

5.1 The operational modalities for the disbursement and management of the budget support contribution as set forth in Art. 3.1, are further specified in Appendix 1. MEW-GDHER shall ensure due diligence in the administration of the Forex Account in accordance with Appendix 1. The Italian Government shall disburse the budget support contribution upon the signing of the present agreement.

At the end of the Project the Italian Government will obtain all pertaining performance documentation as well as a final narrative as report consolidating information on the Project implementation for the purpose of the "administrative" closure of the Agreement.

Article 6

Monitoring

6.1 The Italian Government, or any independent consultant acting on its behalf, is entitled to monitor and review all activities and procedures related to the implementation of the Project financed through the Contribution, as deemed appropriate by the Italian Government.

6.2 Monitoring and control processes are described in Appendix 1.

Article 7

Disputes, Termination and Non-Execution

7.1 Any possible dispute arising during the activities ruled by the present Agreement shall be jointly evaluated for a diplomatic solution.

7.2 In the event of conflict, natural disaster or riots that will impede the implementation of the Project the activities will be suspended till the

conditions to continue the Project are re-established.

a) When, and if, any dispute should arise and no solution has been found out according to the previous point 7.1 the Italian Government retains the right to suspend, unilaterally, the present Agreement.
b) Once the circumstance for the correct implementation of the Programme is agreed the Italian Government will consider the possibility to remove the suspension.

c) In the event that the hindrance, after a reasonable time lap, could not be removed, Italy may terminate this Agreement, through diplomatic channels, by giving a thirty day notice.

7.3 The Government of Lebanon shall guarantee that the funds will be used solely in fulfilment of the objectives of the present Agreement, taking any possible action to assure the transparent and efficient use of the funds. The Government of Lebanon shall, further, take any step to prevent any abuse and illicit use of the Italian contribution. In the event that the funds have been misused and at variance with the scope of the present Agreement, the Government of Lebanon will refund the amount incorrectly spent.

Article 8

Amendments to the Agreement

The Parties may amend and/or integrate the present Agreement by mutual consent, including its Annexes, at any time by means of exchange of Verbal Notes.

Article 9

Annexes

The present agreement is constituted by 12 Articles and 4 Annexes, as follows:

Annex 1: Budget support procedures,
Annex 2: Project document,
Annex 3: Procurement procedures,

Annex 4: Auditing.

Appendix and Annexes constitute integral parts of this Agreement.

Should the Appendix and Annexes be reviewed or amended, the new version will automatically become and be referred to as integral part of this Agreement.

Article 10

Visibility

The official logo and name of the Donor should be used in view of providing proper visibility to the Project activity. MEW-GDHER will acknowledge the contribution of the Donor to the Project in any advertising or publicity connected with the Project.

Article 11

Communication

All communication and information relating to the project activities as well as the report and other documentation shall be addressed to:

MEW-GDHER:
Ministry of Energy and Water
Corniche El Naher - Ministry of Energy and Water Bldg
Beirut, Lebanon

DONOR:
Embassy of Italy
Rue du Palais Presidentiel
2902 2633 - Baabda
P.O. Box 57 Baabda
Beirut - Lebanon

Article 12

Entry into Force, Duration and Closing date

12.1 The present Agreement shall come into force after the second notification of the completion of internal procedures by each party.
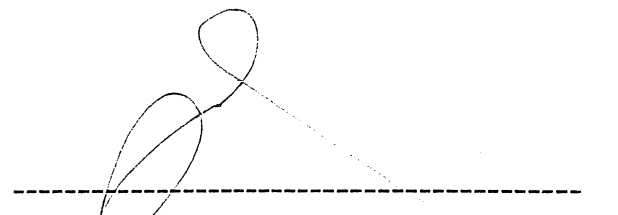
12.2 The closing date of the present Agreement shall be six months after completion date of the Project namely 24 months after its entering into force, or such later date as shall be agreed upon by the Contracting Parties.

In witness thereof the Representatives of both Parties, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement in two original copies in the English language.

Done in Beirut, on 12/2/2009

Gabriele CHECCHIA
Ambassador of Italy

For the Government of the
Italian Republic

Alain Tabourian
The Minister of State for Energy and Water

For the Government of the
Republic of Lebanon

3.

12 dicembre 2006, San Salvador

Accordo di cooperazione tra il Governo della repubblica italiana ed il Governo della repubblica di El Salvador in materia di lotta alla criminalità organizzata

(Entrata in vigore 12 febbraio 2010)

23/EL SALVADOR

D.ssa Varalta

EMBAJADA DE EL SALVADOR
ROMA - ITALIA

ER. 29/2010

NOTA VERBALE

L'Ambasciata della Repubblica di El Salvador porge i suoi complimenti all'Onorevole Ministero degli Affari Esteri, in occasione di accusare ricezione della Nota verbale No. 050/P/0053411 dell'11 febbraio scorso, mediante la quale codesto Ministero ha notificato che da parte italiana sono state portate e termine le procedure per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di El Salvador, in materia di lotta alla criminalità organizzata, firmato a San Salvador, il 12 dicembre 2006.

A tale riguardo, l'Ambasciata della Repubblica di El Salvador, tenendo presente che il Governo della Repubblica di El Salvador ha già provveduto ad effettuare analoga notifica mediante Nota Verbale No. 959 del 21 maggio 2007 e conformemente a quanto sancito dall'Articolo 14 del suddetto Accordo, considera che lo stesso entrerà in vigore in data 12 febbraio 2010, data della ricezione de la seconda notifica.

L'Ambasciata della Repubblica di El Salvador ringrazia per la cortese attenzione alla presente e rende propizia l'occasione per rinnovare all'Onorevole Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua più distinta considerazione.

Roma, 12 febbraio 2010

ONOREVOLE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
ROMA

62724

Ministero degli Affari Esteri

OSC/P¢OC 534 11

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di El Salvador ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di El Salvador, in materia di lotta alla criminalità organizzata, firmato a San Salvador il 12 Dicembre 2006.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di notificare con la presente, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso. Poiché il Governo della Repubblica di El Salvador ha già provveduto ad effettuare analoga notifica mediante Nota Verbale n. 959 del 21.05.2007, l'Accordo entrerà in vigore, conformemente a quanto sancito dall'articolo 14, alla data di ricezione della presente notifica da parte di codesta Ambasciata.

Il Ministero degli Affari Esteri, nel restare in attesa di una comunicazione recante la data di ricezione della presente Nota Verbale e la conseguente data di entrata in vigore dell'Accordo, si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di El Salvador gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 11/02/2010

All'Ambasciata della
Repubblica di El Salvador

ROMA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPUBLICA DE EL SALVADOR C. A.

SECRETARÍA DE ESTADO

DGAJDH/DNT/LD/Nº -959

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES saluda muy atentamente a la Honorable Embajada de la República Italiana acreditada en este país, con el propósito de hacer referencia al Acuerdo de Cooperación en Materia de Lucha a la Criminalidad Organizada, suscrito el doce de diciembre de dos mil seis.

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES al respecto, informa a esa Representación Diplomática que de conformidad a lo establecido en el Artículo 14 del Acuerdo en comento, el Gobierno de la República de El Salvador ha cumplido con los trámites de ratificación correspondientes para la entrada en vigor del mismo.

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES aprovecha esta oportunidad para reiterar a esa Honorable Representación Diplomática las muestras de su consideración y estima.

Antiguo Cuscatlán, a los veintiún días del mes de mayo de dos mil siete.

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di El Salvador, qui di seguito denominati "Parti Contraenti";

CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi al crimine organizzato in tutti i loro aspetti costituiscono una grave minaccia per entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato e i fenomeni criminali ad essa connessi;

RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del 14 dicembre 1990, sulla cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, emendata con il Protocollo del 25 marzo del 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971 e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e sostanze Psicotrope del 20 dicembre del 1988;

NELLO SPIRITO della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottata a New York il 15 novembre 2000;

NEL RISPETTO reciproco dei principi di sovranità ed uguaglianza e al fine di sviluppare e consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le Parti Contraenti, ai sensi del presente Accordo ed in conformità alle rispettive legislazioni nazionali vigenti, si impegnano ad intensificare le loro attività comuni per combattere il crimine organizzato in tutte le sue diverse forme.

In particolare la collaborazione si effettuerà nei settori di seguito indicati:

a) criminalità organizzata;
b) lotta al terrorismo;
c) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
d) riciclaggio di denaro sotto qualsiasi forma;
e) falsificazione di carta moneta, valori, marchi e brevetti industriali;
f) falsificazione di passaporti, visti ed altri documenti ed il loro relativo uso;
g) traffico illecito di armi, munizioni, materiale esplosivo;
h) immigrazione clandestina e le attività criminali che la favoriscono ed organizzano;
i) trasporto e sfruttamento di esseri umani, sequestro di persona ai fini di lavoro illegale ed altra attività illecite, induzione e costrizione delle donne e di minori alla prostituzione ed altre illecite attività sessuali;

Articolo 2

Le Parti Contraenti stabiliranno i canali di comunicazione più appropriati per facilitare il rapido scambio di informazioni sul crimine organizzato e nei settori soprarichiamati, che sarà anche realizzato tramite l'impiego di funzionari di collegamento e l'individuazione di Punti di Contatto tra le strutture competenti.

Articolo 3

Le Parti Contraenti incoraggeranno l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, al fine di adottare un'azione concertata contro la criminalità organizzata.

Articolo 4

Sulla base delle rispettive legislazioni nazionali vigenti in materia, le Parti Contraenti si scambieranno informazioni:

- sui reati commessi o subiti dai cittadini dei due Paesi sul territorio dell'altro Paese;
- sulle legislazioni dei due Paesi per contrastare e combattere la criminalità;
- su altri settori di criminalità di comune interesse delle due Parti Contraenti;

Le richieste di informazioni dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano.

Articolo 5

Le Parti Contraenti, attraverso reciproche visite di esperti, scambieranno esperienze di lavoro:

- nei settori di cui all'art. 1, punti a,b,c e d;
- su armi, munizioni e materiale esplosivo;
- sul controllo dei transiti alle frontiere e delle presenze degli stranieri nei rispettivi territori;
- sulle misure adottate per la sicurezza dei trasporti stradali, ferroviari, marittimi e degli aerei civili;
- sull'organizzazione, gestione, addestramento e istruzione delle Forze di Polizia.

Articolo 6

Nell'intento di combattere la criminalità organizzata, la cooperazione tra le Parti Contraenti verrà effettuata anche attraverso:

a) l'aggiornamento reciproco e costante delle informazioni sulle minacce attuali della criminalità organizzata, nonché sulle tecniche e le strutture organizzative predisposte per contrastarla;
b) lo scambio di informazioni operative di interesse reciproco relative ai collegamenti tra i gruppi criminali organizzati o associazioni operanti nei due Paesi;
c) lo scambio di atti legislativi e provvedimenti normativi, nonché di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche concernenti la lotta contro il crimine organizzato e lo scambio di informazioni sui mezzi tecnici utilizzati nelle operazioni di polizia;
d) collaborazione nell'individuazione delle cause, delle strutture, dell'origine e della dinamica del crimine organizzato nelle sue diverse forme;
e) lo scambio costante e reciproco di esperienze e tecnologie relative alla sicurezza delle reti di comunicazione informatica.

Articolo 7

Le Parti Contraenti coopereranno nello scambio di informazioni tecniche, nello sviluppo e nella individuazione delle attrezzature ed equipaggiamenti più idonei per le Forze di Polizia.

Articolo 8

Le due Parti Contraenti rafforzeranno e amplieranno la collaborazione tra gli Uffici centrali dell'Interpol dei due Paesi.

Articolo 9

Le Parti concordano che i dati personali e sensibili, trasmessi nell'ambito del presente Accordo, siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, conformandosi alle norme previste dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

I dati possono essere ritrasmessi, sempre per gli scopi del presente Accordo, ad altre persone o istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li ha comunicati, nel rispetto di quanto prescritto al comma precedente.

Articolo 10

Per l'attuazione del presente Accordo la Parte salvadoregna indica il Ministero del Governatorato, la Parte italiana indica il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Articolo 11

Le Parti Contraenti possono respingere le richieste di collaborazione o assistenza contemplate nel presente Accordo se esse mettono in pericolo la sovranità o la sicurezza dello Stato o altri interessi pubblici primari o se sono in contrasto con la legislazione nazionale.

In tal caso la Parte richiesta comunicherà immediatamente il rifiuto dell'assistenza alla Parte richiedente, specificando le ragioni del rifiuto.

Articolo 12

Le controversie sull'interpretazione, sull'applicazione o sull'esclusione del presente Accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici.

Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato previa approvazione delle Parti Contraenti. Tali modifiche o integrazioni entreranno in vigore secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 13

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, conclusi dalle Parti Contraenti.
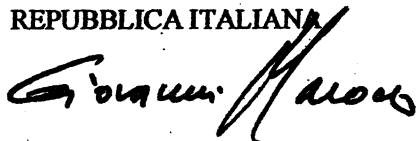
Articolo 14

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, tramite i canali diplomatici, l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni per l'entrata in vigore dell'Accordo. Lo stesso rimarrà in vigore a tempo indeterminato salvo denuncia effettuata da una delle Parti Contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.
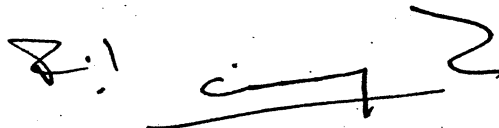
In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a San Salvador, il 12 dicembre 2006 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA EN MATERIA DE LUCHA A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA.

El Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República Italiana, a continuación se denominarán "Partes Contratantes";

CONCIENTES de que los fenómenos delictivos vinculados con el crimen organizado en todos sus aspectos constituyen una grave amenaza para ambos Países, poniendo en peligro el orden y la seguridad pública, además del bienestar y la integridad física de sus propios ciudadanos;

RECONOCIENDO la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad organizada y los fenómenos criminales a ella vinculados;

HACIENDO REFERENCIA a la Resolución N. 45/123 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 14 de Diciembre de 1990, sobre la cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad organizada, además de la Convención Única sobre los estupefacientes del 30 de Marzo de 1961, enmendada con el Protocolo del 25 de Marzo de 1972, la Convención sobre las Substancias Psicotrópicas del 21 de Febrero de 1971, la Convención de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas del 20 de Diciembre de 1988;

EN EL ESPÍRITU de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, adoptada en Nueva York el 15 de noviembre de 2000;

EN EL RESPETO recíproco de los principios de soberanía y de igualdad y con el fin de desarrollar y consolidar ulteriormente las relaciones de amistad existentes entre las Partes Contratantes;

ACUERDAN LO SIGUIENTE:

Artículo 1

Las Partes Contratantes, según el presente Acuerdo y en conformidad con las respectivas legislaciones nacionales vigentes, se comprometen a intensificar sus actividades comunes para combatir el crimen organizado en todas sus diversas formas.

En particular la colaboración se realizará en los sectores que a continuación vienen detallados:

a) criminalidad organizada;

b) lucha al terrorismo;

c) trafico ilícito de estupefacientes y substancias psicotrópicas;

d) lavado de dinero bajo cualquier forma;

e) falsificación de moneda en papel, valores, marca de fábrica y patentes industriales;

f) falsificación de pasaportes, visas y otros documentos y su relativo uso;

g) tráfico ilícito de armas, municiones, material explosivo;

h) inmigración clandestina y las actividades criminales que la favorecen y la organizan;

i) transporte y explotación de seres humanos, secuestros de personas con propósitos de trabajo ilegal y de otras actividades ilícitas, inducir y obligar a mujeres y menores a la prostitución y otras actividades sexuales ilícitas.

Artículo 2

Las Partes Contratantes establecerán los canales de comunicación más apropiados para facilitar el rápido intercambio de informaciones sobre el crimen organizado en los sectores arriba mencionados, que será realizado a través de funcionarios de enlace y la individualización de Puntos de Contactos entre las estructuras competentes.

Artículo 3

Las Partes Contratantes estimularán la armonización de las legislaciones nacionales, con el fin de adoptar una acción concertada contra la criminalidad organizada.

Artículo 4

Con base a las respectivas legislaciones nacionales vigentes en la materia, las Partes Contratantes se intercambiarán información:

- sobre los delitos cometidos o sufridos por los ciudadanos de ambas Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte;

- sobre las legislaciones de ambas Partes Contratantes para contrarrestar y combatir la criminalidad;

- sobre los otros sectores de criminalidad de común interés de las dos Partes Contratantes.

Las solicitudes de información tendrán que contener una sintética exposición de los elementos que los motivan.

Artículo 5

Las Partes Contratantes, a través de recíprocas visitas de expertos, intercambiarán experiencias de trabajo:

- en los sectores que se refieren en el Art. 1, punto "a", "b", "c" y "d";
- sobre las armas, municiones y material explosivo;
- sobre el control de tránsito en las fronteras y de la presencia de extranjeros en los respectivos territorios;
- sobre las medidas adoptadas para la seguridad de los transportes viales, ferroviarios, marítimos y de los aviones civiles;
- sobre la organización, gestión, entrenamiento e instrucción de las Fuerzas de Policía.

Artículo 6

Con el propósito de combatir la criminalidad organizada, la cooperación entre las Partes Contratantes se efectuará también a través de:

a) el intercambio recíproco y constante de las informaciones sobre las amenazas actuales de la criminalidad organizada, además de las técnicas y las estructuras organizativas predispuestas para contrarrestarla;

b) el intercambio de informaciones operativas de interés recíproco relacionadas a las interconexiones entre los grupos criminales organizados o asociaciones operantes de las Partes Contratantes;

c) el intercambio de actos legislativos y medidas normativas, además de publicaciones científicas, profesionales y didácticas concernientes a la lucha contra el crimen organizado y el intercambio de informaciones sobre los medios técnicos utilizados en las operaciones de policía;

d) colaboración para individualizar las causas, las estructuras, el origen y la dinámica del crimen organizado en sus varias formas;

e) el intercambio constante y recíproco de experiencias y tecnologías relacionadas a la seguridad de las redes de comunicación informática.

Artículo 7

Las Partes Contratantes cooperarán en el intercambio de informaciones técnicas, en el desarrollo y en la búsqueda de los equipos y suministros más idóneos para las Fuerzas de Policía.

Artículo 8

Las dos Partes Contratantes reforzarán y ampliarán la colaboración entre las Oficinas centrales de la INTERPOL de ambas Partes Contratantes.

Artículo 9

Las Partes concuerdan que los datos personales y sensibles, transmitidos en el marco del presente Acuerdo, sean utilizados exclusivamente para las finalidades previstas por el mismo, conforme a las normas de las Convenciones Internacionales en materia de Derechos Humanos.

Los datos personales pueden ser retransmitidos, siempre que sean utilizados para las finalidades del presente Acuerdo, a otras personas o instituciones únicamente previa autorización escrita de la Parte que los ha comunicado, en el respeto del inciso antes mencionado.

Artículo 10

Para la actuación del presente Acuerdo la Parte salvadoreña señala al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia y la Parte Italiana señala al Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.

Artículo 11

Las Partes Contratantes pueden rechazar las solicitudes de colaboración o asistencia contempladas en el presente Acuerdo, si estas ponen en peligro la soberanía o la seguridad del Estado u otros intereses públicos primarios o si están en contraste con su propia legislación nacional.

En tal caso la Parte solicitada comunicará inmediatamente el rechazo de la asistencia a la Parte solicitante, especificando las razones del rechazo.

Artículo 12

Las controversias sobre la interpretación, la aplicación o la exclusión del presente Acuerdo se resolverán por medio de los canales diplomáticos.

El presente Acuerdo podrá ser modificado o integrado con la previa aprobación de las Partes Contratantes. Dichas modificaciones o integraciones

entrarán en vigencia según las modalidades prevista por las respectivas legislaciones.

Artículo 13

El presente Acuerdo no perjudica los derechos y las obligaciones derivadas por otros acuerdos internacionales, multilaterales o bilaterales, firmados por las Partes Contratantes.

Artículo 14

El presente Acuerdo entrará en vigencia en la fecha en que sea recibida la segunda de las notificaciones con las cuales las Partes Contratantes se habrán comunicado cuando se haya cumplido con los procedimientos internos contemplados por las respectivas legislaciones para que el Acuerdo entre en vigencia, por medio de los canales diplomáticos. El mismo mantendrá su vigencia por un período indeterminado, salvo denuncia efectuada por una de las Partes Contratantes con un preaviso escrito de al menos seis meses.

En fe de lo cual, los infrascritos representantes, debidamente autorizados, firman el presente Acuerdo.
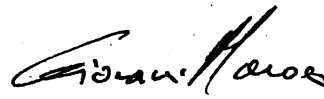
En la ciudad de Antiguo Cuscatlán, el doce de diciembre de dos mil seis, en dos originales, cada uno en los idiomas italiano y español, siendo los textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR	POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA
FRANCISCO ESTEBAN LAÍNEZ RIVAS MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES	GIOVANNI MAROCCO EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ITALIANA EN EL SALVADOR

4.

12 giugno 2006 - 20 novembre 2006, Parigi - Roma

Scambio di lettere, costituente un accordo tra Italia e Francia in materia di sconfinamento di personale e mezzi in caso di emergenza, che completa l'accordo del 3 ottobre 1997 sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana

(Entrata in vigore 1° marzo 2010)

Le Ministre d'Etat,
Ministre de l'Intérieur
et de l'Aménagement
du Territoire

Paris, le 12 JUIN 2006

Monsieur le Ministre,

A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux gouvernements au sujet de la coopération policière et douanière franco-italienne, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer que, sur la base de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière signé à Chambéry le 3 octobre 1997, les agents d'une des deux parties puissent circuler, si le réseau des voies de communication l'impose, sur le territoire national de l'Etat voisin afin de rejoindre une partie enclavée de leur territoire ou bien jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité de faire demi-tour sur l'axe sur lequel ils sont engagés afin de regagner leur territoire.

Par ailleurs, lors d'accidents graves mettant en cause des personnes ou des biens et nécessitant une intervention rapide des forces de police, l'intervention de la patrouille la plus proche du lieu, quelle que soit sa Partie d'origine, est permise, afin d'assurer les premiers secours et de sécuriser le site avant l'arrivée de l'unité territorialement compétente.

Lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie, ces agents n'exercent pas leurs pouvoirs de police et respectent les règles relatives à la circulation routière en vigueur. Ils peuvent porter leur uniforme et leur arme de service réglementaire à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense. Les agents de chacun des Etats seront soumis, sur le territoire de l'autre Etat, aux dispositions de l'article 9, paragraphes 4 et 5, de l'accord précité.

…/…

Adresse postale : Place Beauvau 75800 Paris cedex 08 - Tél. : 01.49.27.49.27 - 01.40.07.60.60

Des arrangements administratifs pris par les différents services compétents des deux Parties précisent les voies de communication concernées par ces dispositions.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements qui prendra effet le premier jour du mois suivant le jour où chacun des gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

Nicolas SARKOZY

Monsieur Giuliano AMATO
Ministre de l'Intérieur de la République italienne
ROME

Roma, 20 NOV. 2006

Caro Ministro, caro Nicolas,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera del 12 giugno 2006, inerente il transito dei mezzi e personale nell'area di frontiera, del seguente tenore:

"A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux gouvernements au sujet de la coopération policière et douanière franco-italienne, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer que, sur la base de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière signé à Chambéry le 3 octobre 1997, les agents d'une des deux parties puissent circuler, si le réseau des voies de communication l'impose, sur le territoire national de l'Etat voisin afin de rejoindre une partie enclavée de leur territoire ou bien jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité de faire demi-tour sur l'axe sur lequel ils sont engagés afin de regagner leur territoire.

Par ailleurs, lors d'accidents graves mettant en cause des personnes ou de biens et nécessitant une intervention rapide des forces de police, l'intervention de la patrouille la plus proche du lieu, quelle que soit sa Partie d'origine, est permise, afin d'assurer les premiers secours et de sécuriser le site avant l'arrivée de l'unité territorialement compétente.

Lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie, ces agents n'exercent pas leurs pouvoirs de police et respectent les règles relatives à la circulation routière en vigueur. Ils peuvent porter leur uniforme et leur arme de service réglementaire à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense. Les agents de chacun des Etats seront soumis, sur le territoire de l'autre Etat, aux dispositions de l'article 9, paragraphes 4 et 5, de l'accord précité.

PER COPIA CONFORME
Cons. Leg. Stefano Ravagnan

S.E. Nicolas SARKOZY
Ministro di Stato, Ministro dell'Interno
e dell'Assetto Territoriale

PARIGI
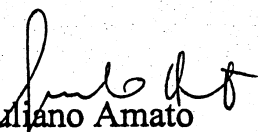
- 2 -

Des arrangements administratifs pris par les différents services compétents des deux Parties précisent les voies de communication concernées par ces dispositions".

Ho l'onore di comunicare che il Governo italiano è d'accordo in merito al contenuto della lettera sopradescritta.

La Sua lettera, unitamente alla presente risposta, costituiranno un accordo tra i nostri due Governi che avrà effetto il primo giorno del mese successivo al giorno in cui ciascuno dei Governi avrà notificato all'altro l'adempimento delle procedure interne richieste per quanto di loro competenza per l'entrata in vigore del presente accordo.

La prego di gradire, Egregio Ministro, l'espressione della mia alta considerazione.

Giuliano Amato

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Roma, 20 NOV. 2006

Caro Ministro, caro Nicolas,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera del 12 giugno 2006, inerente il transito dei mezzi e personale nell'area di frontiera , del seguente tenore:

"A seguito degli incontri svoltisi tra i rappresentanti dei nostri Governi sul tema della cooperazione tra i servizi di polizia e delle dogane italo-francesi ho l'onore, su istruzione del mio Governo, di proporle, in base all'accordo tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione transfrontaliera nel settore della polizia e delle dogane firmato a Chambéry il 3 ottobre 1997, che gli agenti di una delle due Parti siano autorizzati a transitare, ove lo imponga la rete delle vie di comunicazione, sul territorio nazionale dello Stato vicino al fine di raggiungere una zona interclusa del loro territorio o fintanto che non sia possibile compiere un'inversione sul tratto che hanno imboccato per raggiungere il loro territorio.

Inoltre, nel caso di incidenti gravi che coinvolgano persone o beni e richiedano un rapido intervento delle forze di polizia, è autorizzato l'intervento della pattuglia più vicina al luogo dell'accaduto, indipendentemente dalla Parte di origine di quest'ultima, allo scopo di prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza il sito prima dell'arrivo dell'unità territoriale competente.

Quando si trovano sul territorio dello Stato dell'altra Parte, gli agenti non possono esercitare i loro poteri di polizia e sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di circolazione stradale. Essi potranno indossare la divisa e portare l'arma di ordinanza al solo scopo di garantire, se del caso, la propria legittima difesa. Gli agenti di ciascuno Stato saranno soggetti, sul territorio dell'altro Stato, alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, del succitato accordo.

Le vie di comunicazione interessate dalle presenti disposizioni saranno specificate da accordi amministrativi adottati dai diversi servizi competenti delle due Parti".

Ho l'onore di comunicare che il Governo italiano è d'accordo in merito al contenuto della lettera sopradescritta.

La Sua lettera, unitamente alla presente risposta, costituiranno un accordo tra i nostri due Governi, che avrà effetto il primo giorno del mese successivo al giorno in cui ciascuno dei Governi avrà notificato all'altro l'adempimento delle procedure interne richieste per quanto di loro competenza per l'entrata in vigore del presente accordo.

La prego di gradire, Egregio Ministro, l'espressione della mia alta considerazione.

Giuliano Amato

5.

2 dicembre 2009, Milano

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sistema di Integrazione Centroamericana (SISCA) sull'ammissione della Repubblica italiana nella categoria di Osservatore Extraregionale

(Entrata in vigore 2 dicembre 2009)

Accordo

fra

il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Sistema di Integrazione Centroamericana (SICA)

sull'ammissione della Repubblica Italiana nella categoria di Osservatore Extraregionale

Il Governo della Repubblica Italiana
ed
il Sistema di Integrazione Centroamericana,

nello spirito dei rapporti di amicizia esistenti tra la Repubblica Italiana ed il Sistema di Integrazione Centroamericana (SICA),

Considerando che:

Il Protocollo di Tegucigalpa stabilisce all'Articolo 17 che è competenza del Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri la rappresentanza della regione dinanzi alla comunità internazionale, l'esecuzione delle decisioni dei Presidenti in materia di politica internazionale regionale, la raccomandazione sull'ingresso di nuovi membri presso il SICA, così come la decisione sull'ammissione di osservatori presso il medesimo;

l'Articolo 31 del Protocollo di Tegucigalpa stabilisce che il SICA potrà, nell'ambito delle sue competenze, stipulare con Stati terzi o con Organismi trattati o accordi in conformità agli scopi ed ai principi dello strumento in parola;

riuniti nella Città di San Pedro Sula, Honduras il 5 dicembre 2008, i Presidenti centroamericani hanno accolto con soddisfazione l'interesse della Repubblica Italiana di partecipare quale Osservatore Extraregionale presso il SICA;

I Presidenti centroamericani hanno istruito la Segreteria Generale del SICA di procedere alla realizzazione delle gestioni pertinenti con il Governo della Repubblica Italiana per formalizzare la sua l'incorporazione al SICA nel più breve tempo possibile;
nell'adottare questa decisione i Presidenti dei Paesi membri del SICA e l'Italia hanno considerato gli stretti vincoli esistenti nell'area di cooperazione nell'ambito politico, economico, sociale, educativo, culturale ed ambientale

che uniscono il Centroamerica all'Italia e che hanno permesso il consolidamento di un rapporto privilegiato iniziando da un riconoscimento comune dei grandi propositi e principi generali del SICA;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

(1) La Repubblica Italiana potrà partecipare quale Osservatore Extraregionale nella Riunione Ordinaria dei Presidenti e nel Consiglio dei Ministri nei diversi ambiti o settori, così come nelle altre istituzioni che concordino le Parti.

(2) Nella sua qualità di Osservatore Extraregionale, la Repubblica Italiana potrà partecipare nelle riunioni ordinarie del Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri su argomenti di Cooperazione Politica, nel Consiglio dei Ministri di Integrazione Economica, di Integrazione Sociale ed altri dove esistano possibilità reali di condividere, potenziare e sviluppare un'agenda di cooperazione e di complementarietà economica e sociale, con risultati concreti e tangibili che rafforzino il dialogo e la cooperazione fra le Parti.

Articolo 2

La partecipazione della Repubblica Italiana si realizzerà su invito della Presidenza Pro Tempore, attraverso la Segreteria Generale del SICA. Il criterio fondamentale per rilasciare un invito sarà l'interesse reciproco di rafforzare i rapporti in un'area specifica.

Articolo 3

La Repubblica Italiana potrà presentare alla Presidenza Pro Tempore e/o alla Segreteria Generale del SICA una richiesta per partecipare ad un determinato Consiglio di Ministri o Riunione di Presidenti. La richiesta dovrà menzionare l'interesse specifico alla partecipazione.
La decisione in merito sarà comunicata attraverso la Segreteria Generale.

Articolo 4

Quando si concordi di invitare la Repubblica Italiana a partecipare in una riunione in uno degli organi menzionati, verrà inserito nell'agenda almeno un tema mirato a rafforzare i rapporti di amicizia e cooperazione tra la Repubblica Italiana ed il Centroamerica negli ambiti politico, economico, sociale, educativo, culturale o ambientale.

Articolo 5

(1) La Repubblica Italiana avrà il diritto di parola ma non di voto e la sua partecipazione non influirà sul consenso.

(2) Il diritto di parola è limitato agli argomenti d'interesse o che riguardino direttamente la Repubblica Italiana o su cui così decida la Parte Centroamericana.

(3) È facoltà della Presidenza della Riunione dei Presidenti e del Consiglio dei Ministri concedere il diritto di parola al rappresentante della Repubblica Italiana.

Articolo 6

La partecipazione della Repubblica Italiana nella categoria di Osservatore Extraregionale si atterrà a quanto stipulato nel Regolamento per l'Ammissione e Partecipazione di Osservatori presso il Sistema di Integrazione Centroamericana.

Articolo 7

La partecipazione della Repubblica Italiana negli organi indicati avverrà a livello corrispettivo.

Articolo 8

Se ci fosse un aspetto d'interesse per ambedue le Parti, non contemplato dal presente Accordo, ci si atterrà a quanto stabilito nel Regolamento per l'Ammissione e Partecipazione di Osservatori dinnanzi al SICA.

Articolo 9

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente dalle Parti. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le procedure fissate d'intesa dalle Parti.

Articolo 10

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della sua firma.

Articolo 11

Le Parti hanno facoltà di denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento.
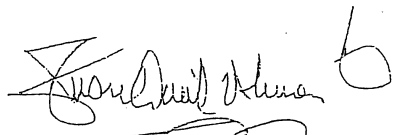
Fatto a Milano, il due dicembre 2009, in duplice esemplare, in lingua italiana e spagnola essendo ambedue i testi ugualmente autentici.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL SISTEMA DI INTEGRAZIONE CENTROAMERICANA (SICA)

6.

4 giugno 2008, Roma

Egitto - Accordo sul patrimonio storico e culturale, protezione e rimpatrio della proprietà culturale

(Entrata in vigore 23 ottobre 2008)

ACCORDO SUL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE E DEL RIMPATRIO DELLA PROPRIETA' CULTURALE

PREMESSA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, d'ora innanzi definite come "le Parti";

DESIDEROSE di consolidare la cooperazione fra i due Governi e consapevoli della serietà che il furto delle opere d'arte, che sono parte del patrimonio culturale e al tempo stesso patrimonio di tutta l'umanità e della gravità dei rischi conseguenti il traffico illegale, in aggiunta al trafugamento di reperti dai siti archeologici e di quanto si trova nel sottosuolo.
CONSAPEVOLI dell'importanza della protezione del patrimonio culturale e della sua conservazione in linea con i principi e le norme stabilite in sede UNESCO nel 1970, consolidate nella Convenzione UNESCO del 1972 e nel protocolli UNIDROIT del 1995 sulla prevenzione della importazione e della esportazione di qualsiasi proprietà culturale e sulla protezione del patrimonio mondiale.
CONSAPEVOLI che la cooperazione per la restituzione delle opere d'arte rubate o illegalmente trasferite - come risultato di un illegale trasferimento della proprietà- è un metodo efficace per proteggere il diritto del Governo delle due Parti nel recupero in qualità di proprietario originale della proprietà culturale.
DESIDEROSE di stabilire regole generali per il rimpatrio ed il recupero della proprietà dei beni culturali contro furti o illecite esportazioni dalla loro sede originale e di proteggere la proprietà e la conservazione.
RICONOSCENDO il carattere specifico dei due Governi e la particolare proprietà culturale di ciascuno e che trattasi di patrimonio in alcun modo alienabile.

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

la premessa precedente è parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2

Le Parti vieteranno e preverranno l'ingresso di beni culturali e archeologici, artistici e storici trafugati, rubati e illegalmente importati e trasportati nei loro territori.

Articolo 3

Al fine di chiarire e applicare il presente Accordo, per la definizione " dei beni culturali e archeologici, artistici e storici" le Parti faranno riferimento all'Articolo 1 della Convenzione UNESCO del novembre 1970.

Articolo 4

Le competenti autorità per l'esecuzione del presente Accordo sono le seguenti:

- per il Governo della Repubblica Italiana è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
- per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto è il Ministero della Cultura.

Le competenti Autorità saranno responsabili per la cooperazione fra i due Paesi al fine di evitare il furto del patrimonio culturale di loro proprietà e la possibilità di importare e esportare illegalmente, comprese le attività di collaborazione fra le due Parti, di attuazione e di applicazione della Convenzione UNESCO del 1970 in linea con gli ordinamenti giuridici dei due Paesi e con le Convenzioni internazionali relative al settore ratificate dalle due Parti .

Articolo 5

Obiettivo del presente Accordo è di incoraggiare lo scambio di informazioni fra le due sopramenzionate competenti Autorità sulle seguenti materie:

1. le leggi ed i regolamenti nazionali per contrastare i furti del patrimonio culturale di loro proprietà, le occasioni di importazioni illegali comprese le politiche e le procedure in materia degli organi amministrativi;
2. la creazione di database con riferimento alle regole e agli standard omogenei, che comprendano i beni culturali archeologici per i quali è proibita l'esportazione e l'importazione;
3. le condizioni per l'emissione di permessi di esportazione dei beni culturali;
4. l'organizzazione che gestisce la proprietà e la tutela dei beni culturali;
5. la situazione di base dei beni sotterrati e delle scoperte archeologiche;

6. le procedure per la transazione di beni archeologici;
7. le tendenze sulle controversie e sui furti del patrimonio culturale e le ipotesi di importazioni e esportazioni illegali.

Le sette categorie di informazione sopraindicate saranno aggiornate di comune accordo in linea con le esigenze delle Parti.

Articolo 6

Le Parti incoraggeranno, attraverso le competenti Autorità, scambi di esperienza nella formazione del personale, nella prevenzione dei furti, nell'importazione e nell'esportazione di beni culturali di loro proprietà.
La formazione sarà focalizzata su:

1- gestione della sicurezza del patrimonio culturale;
2- gestione del mercato del patrimonio culturale;
3- gestione dell'importazioni e dell' esportazioni dei beni culturali;
4- scambio delle informazioni e delle buone pratiche, sia a livello nazionale che internazionale, nella preparazioni di legge e regolamenti su tali argomenti.

Le Parti incoraggeranno la cooperazione tecnologica nella prevenzione dei furti e degli atti che offrano occasione di importazione e esportazione illegale dei beni culturali:

Articolo 7

Le Parti valuteranno congiuntamente i mezzi e gli strumenti appropriati per assicurare una base legale per l'attuazione del presente Accordo.

Articolo 8

Le Parti possono congiuntamente assistere un paese terzo che richieda il loro mutuo sostegno in caso di disastri naturali o conflitti.
In tale circostanza predisporranno un meccanismo di consultazione.

Articolo 9

Questo Accordo può essere emendato di comune accordo secondo le procedure legali di ciascun Paese.

Articolo 10
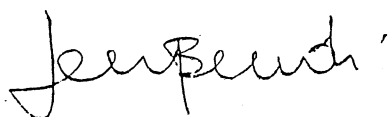
Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data in cui è stata ricevuta l'ultima notifica scritta circa l'avvenuto perfezionamento delle procedure legali in entrambi i Paesi.
Questo Accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà -- automaticamente - rinnovato per lo stesso periodo, tranne che una delle Parti informi - per iscritto - l'altra Parte della propria intenzione di porre termine a questo Accordo sei mesi prima della data di scadenza

Fatto a Roma, il 4 giugno 2008, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative prevarrà il testo inglese.
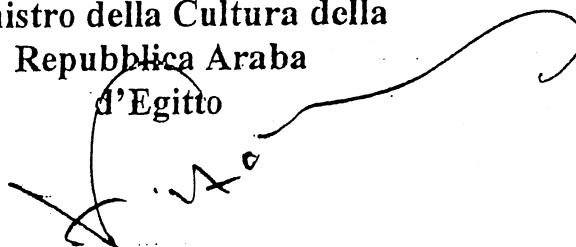
Sandro Bondi

Ministro per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana

Farouk Hosny

Ministro della Cultura della Repubblica Araba d'Egitto

10A05477

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G003068/1) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.